

## Relazione del Dr. Mario Zanotti, consulente assicurativo

### Introduzione

L'idea e lo spunto di questo seminario, ci venne partecipando ai numerosi convegni e corsi sulla "Merloni".

Notavamo che l'argomento delle assicurazioni, nei convegni organizzati dalle associazioni di categoria, veniva trattato, nell'ambito di esposizioni che riguardavano l'intera legge "Merloni" e/o il relativo regolamento, superficialmente ed a volte con lacune ed imperfezioni.

Invece, nei corsi organizzati dalle Compagnie di Assicurazioni per la propria rete agenziale, o da operatori del settore nell'ambito di seminari per la formazione professionale, veniva trattato molto dettagliatamente, ma con un "taglio" molto tecnico e solo per gli addetti ai lavori.

Riunire e mettere insieme gli utilizzatori finali delle assicurazioni previste dalla Legge, e cioè Imprese Edili, Segretari Comunali, Tecnici Comunali/Responsabili di procedimento e Progettisti, in una specie di tavola rotonda virtuale, ci è parsa un'idea molto concreta per parlare specificatamente e quindi cercare di capire un argomento che fino ad oggi, aveva solo creato molta confusione e parecchi problemi.

Di problemi legati alle assicurazioni, ve ne erano veramente tanti, un po' meno ora, dato che, il decreto 1 Dicembre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici, ha limitato l'obbligatorietà della garanzia prevista dall'art.30 comma 4, ai lavori il cui importo sia superiore al controvalore in euro di 10milioni di DSP (circa 20miliardi).

Per capire la portata delle problematiche relative all'argomento, possiamo citare alcuni casi reali.

In molti bandi di gara si faceva espressamente riferimento, all'obbligo dell'esecutore dei lavori di stipulare le polizze previste dagli art. 103 e 104 del DPR 554/99 (danni alle opere in costruzione e indennitaria decennale) riportando integralmente che, relativamente alla polizza prevista dall'art.103, **"l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia"** ed anche, relativamente alla polizza prevista dall'art.104 che, **"la polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie"**.

Orbene, forse non tutti sanno che proprio queste disposizioni sono state oggetto, da parte dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), di un ricorso alla competente sede giudiziaria. Quante Compagnie di Assicurazioni saranno disponibili a rilasciare simili garanzie?

Ad un'Impresa, rimasta aggiudicataria dei lavori di **rifacimento del manto stradale, è stata richiesta la garanzia postuma decennale.**

Anche in questo caso si dovrebbe sapere che le **Compagnie Assicurative hanno sempre rilasciato simili garanzie unicamente per lavori che per loro natura sono destinate a lunga durata** (art.1669 c.c.); bene, quale Assicuratore si assume l'impegno di garantire per dieci anni l'asfaltatura di una strada?

Certo è che la **circolare del 7 Settembre 2000** del Ministero dei Lavori Pubblici non ha certo contribuito a risolvere tali problemi, anzi. Infatti, con tale decreto, pur lasciando salva la facoltà di escludere l'obbligo della garanzia nel singolo caso, si è fatto intendere che tale facoltà doveva essere un'eccezione e non viceversa, come avrebbe dovuto essere (**ricordiamoci che nel primo schema di regolamento della Merloni –art.113- la garanzia era prevista per i lavori, caratterizzati da particolari difficoltà costruttive o di localizzazione, il cui importo superi l'ammontare di 5 milioni di ECU**).

Potremmo citare altri numerosi casi legati alle problematiche assicurative, ma forse allora, per tutti i problemi si poteva sostenere che **"ad impossibilia nemo tenetur"**! (nessuno è tenuto a fare ciò che è impossibile).

Andiamo ora a conoscere meglio e capire quelle garanzie che si potevano ottenere –e con le bozze di polizza che stanno circolando- quelle che si possono ottenere dal mercato assicurativo.

## Conoscere e capire le garanzie richieste dalla “Merloni”

### Le Cauzioni – cenni giuridici e storici

Partiamo dalle cauzioni, che, per la verità, non presentano grandi innovazioni. Nate intorno agli anni '40, hanno avuto uno sviluppo lento ma sempre crescente. Lento perché l'esercizio di questo “ramo” assicurativo era considerato una “specializzazione” di poche Compagnie Assicuratrici. Ma con il passare degli anni, la prestazione di polizze cauzionali, soprattutto nei confronti di Enti Pubblici si è sempre maggiormente diffusa.

Quando si parla di polizze cauzionali, è importante tenere sempre presente, che si deve abbandonare il principio tipico dell'assicurazione, cioè, quello del trasferimento di un rischio, pagando il relativo premio, alla Compagnia di Assicurazioni.

Il ruolo svolto dall'Assicuratore, nella fattispecie, è più quello di un “avallante”; infatti, nel caso di incameramento della cauzione, la Compagnia di Assicurazioni si rivale sempre sul Contraente.

Tant'è che prima di rilasciare polizze cauzionali, le Compagnie Assicuratrici svolgono vere e proprie pratiche di affidamento e, per ogni Cliente, stabiliscono dei “fidi”, correlati alla validità dell'azienda esaminata, entro cui operare.

E' anche risaputo, ma ogni tanto è bene ricordarlo, che, nella nostra legislazione non è previsto l'istituto della cauzione, ma dottrina e giurisprudenza sono oggi concordi nel considerare le cauzioni rilasciate dalle Compagnie di Assicurazioni, sotto forma di polizze fidejussorie, come un sottotipo innominato di fideiussione, nel quale sono presenti, sia elementi della fideiussione, sia dell'assicurazione, cui ben possono essere applicate le disposizioni ora dell'assicurazione ora della fideiussione, qualora le Parti le abbiano espressamente richiamate.

Per ricordare ancora qualche problema, questa volta legato alle cauzioni, vi è da rilevare la discrepanza tra quanto prevede la Legge 109 all'art.30 comma 4 rispetto al Regolamento all'art.104 comma 2. Nella legge si lega giustamente la copertura di R.C. terzi all'art.1669 del C.C., vale a dire al danno derivante da rovina o grave difetto costruttivo dell'opera; nel regolamento si parla genericamente di una polizza di responsabilità civile per danni cagionati a terzi. Poiché la disponibilità del mercato assicurativo al rilascio di polizze indennitarie è legato all'art.1669, sorgeva il problema di dover soddisfare un'obbligazione contrattuale per evitare una probabile richiesta di incameramento della cauzione definitiva!

Vi è una sola novità a cui fare cenno, per completezza di esposizione.

Con la finanziaria 2001, le Società finanziarie che erano state escluse dal DPR 554/99 dal novero dei Fidejussori autorizzati a prestare garanzie cauzionali, sono state reinserite al punto 1 dell'art.30, come di seguito:

**“L'offerta da presentare.....anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

Riteniamo utile infine, onde avere un esauriente ed autorevole commento sull'argomento, riportare integralmente il commento inserito nella circolare ANCE n.202 del 25/7/2000.

*In tema di cauzione provvisoria, il Regolamento chiarisce che essa, a scelta dell'offerente, può essere costituita in contanti, titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, da depositare a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso un'azienda di credito autorizzata.*

*Inoltre, la cauzione provvisoria, sempre a scelta del concorrente, può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 della Legge, devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.*

*Si evidenzia che la possibilità per le imprese interessate di scegliere tra forme alternative di cauzione provvisoria può certamente risultare utile laddove queste ultime dovessero incontrare difficoltà ad ottenere una fidejussione nei tempi, talvolta rapidi, che caratterizzano le procedure di gara.*

*La norma precisa, poi, che la cauzione provvisoria, a prescindere dalla modalità con cui sia stata costituita, deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione al concorrente stesso dell'appalto o della concessione.*

*Con tale previsione, il legislatore, ribadendo che l'impegno a prestare la cauzione definitiva deve essere assunto da "un fidejussore", chiarisce che anche nell'ipotesi, meno frequente ma pur sempre possibile, di cauzione provvisoria prestata in contanti o mediante deposito di titoli, l'impegno deve essere assunto, comunque, da un soggetto terzo (fidejussore). Qualora, invece, la cauzione provvisoria sia stata prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, detto impegno può essere assunto sia dal medesimo soggetto che ha rilasciato la fidejussione per la cauzione provvisoria, sia da un soggetto diverso.*

*Per quanto concerne la cauzione definitiva (art. 101), che in base a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della Legge, può essere prestata solo mediante garanzia fidejussoria, la norma regolamentare precisa che deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.*

*Al riguardo, rileva la circostanza che il Regolamento, relativamente al momento estintivo della garanzia, abbia considerato rilevante non solo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ma anche quella di emissione del certificato di regolare esecuzione, con ciò puntualizzando meglio la previsione della Legge (art.30 comma 2), nonché abbia sancito che, in ogni caso, la cauzione debba comunque scadere decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.*

*Il riferimento alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si ritiene opportuno dal momento che il certificato di collaudo non è previsto per tutti i lavori. Il legislatore, infatti, all'art. 28 comma 3 della Legge, ha disposto che per i lavori fino a 200.000 Euro (circa 400 milioni di lire) il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, mentre per quelli di importo compreso fra 200.000 Euro ed 1 milione di Euro (da circa 400 milioni a circa 2 miliardi di lire) rimane, comunque, in facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione (vedi oltre pag. 85).*

*Parimenti opportuna, per quanto concerne la chiarezza e la certezza degli impegni assunti dall'esecutore di un lavoro, appare essere anche la previsione che introduce un termine massimo di validità della garanzia, fissato in dodici mesi dalla ultimazione dei lavori, a prescindere dall'adozione del certificato di collaudo.*

*Anche se la norma non lo indica espressamente, è da ritenere, tuttavia, che l'emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione, al pari del decorso del termine di dodici mesi, determina automaticamente l'estinzione della cauzione definitiva e, conseguentemente, il venire meno per l'impresa esecutrice dell'obbligo al pagamento dei relativi premi.*

*La norma regolamentare puntualizza, poi, che la cauzione serve a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a risarcire eventuali danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni assunte ovvero a garantire il rimborso delle somme pagate in più dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.*

*A conferma che la cauzione definitiva copre i danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni che gravano sull'esecutore di un lavoro si prevede che le stazioni appaltanti possano valersi sulla cauzione; per sostenere le eventuali maggiori spese che si rendono necessarie per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze derivanti*

*dall'osservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti in materia di protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.*

*Qualora, per il verificarsi di una delle ipotesi sopra richiamate, la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, la stazione appaltante può chiedere all'appaltatore di provvedere alla sua reintegrazione; se costui non vi ottempera, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.*

*Tale ultima previsione, quantunque sia chiara nella "ratio", suscita, sul piano pratico, perplessità dal momento che la cauzione definitiva, essendo per legge costituita unicamente con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, difficilmente potrà essere "reintegrata" con trattenute sugli importi da corrispondere all'appaltatore.*

*E' da ritenere, pertanto, che il legislatore, tramite la previsione in esame, abbia voluto sancire il principio che, se la fidejussione dovesse venire totalmente o parzialmente meno, essa verrà "reintegrata", nel senso che sarà parzialmente o totalmente sostituita con un'apposita ritenuta di garanzia di importo corrispondente a quello escusso dalla committente sulla fidejussione originaria.*

*Per quanto concerne, invece, la fidejussione a garanzia dell'anticipazione e la fidejussione a garanzia del saldo (art. 102), va premesso che, con riferimento alla prima fattispecie, il legislatore (art.5 comma 1 D.L. n.79/97 convertito nella legge n. 140/1997) ha escluso che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici possano concedere l'anticipazione del prezzo in materia di contratti di appalto dei lavori, forniture e servizi; da tale previsione sono esclusi comunque i contratti già aggiudicati al 29 marzo 1997 (data di entrata in vigore del D.L. n. 79/97) ed i progetti interessati da cofinanziamento dell'Unione Europea, per i quali permane l'obbligo di concedere detta anticipazione.*

*Ne consegue che la previsione regolamentare in esame fa riferimento unicamente a quelle ipotesi residuali in cui è ancora consentita l'erogazione di siffatta anticipazione.*

*Ciò posto, nei casi in cui essa è ancora ammessa, la relativa erogazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale, applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.*

*La "ratio" della previsione sembra essere quella per cui l'appaltatore, in corso d'opera, deve restituire la somma anticipata dalla committente con ritenute, sui singoli S.A.L., imputabili, in parte alla somma anticipata, in parte agli interessi che la stessa ha maturato con riferimento al periodo di tempo necessario al suo recupero.*

*L'importo della garanzia costituita a copertura della anticipazione si riduce, gradualmente ed automaticamente, nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero della anticipazione da parte della committente.*

*Relativamente infine alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo (art. 102), va detto che si tratta di una garanzia prevista dal legislatore all'art. 28 comma 9 della Legge. Tale norma, come noto, dispone che il saldo dei lavori sia liquidato entro 90 giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa garanzia fidejussoria.*

*A tale riguardo, la norma regolamentare precisa che detta fidejussione è costituita alle stesse condizioni previste per la fidejussione a garanzia dell'anticipazione; pertanto, l'importo della garanzia dovrà essere maggiorato degli interessi legali applicati al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo, vale a dire per un periodo di due anni, considerando quanto disposto dal medesimo art. 28 della Legge e dall'ar. 199 del Regolamento.*

## **Polizza danni alle opere (meglio conosciuta come polizza CAR – Contractor’s all risks)**

Oggetto della garanzia

Indennizzare l’assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l’esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall’assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le esclusioni/delimitazioni espresse.

Se è prevista l’estensione anche alla **responsabilità civile**, tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell’assicurazione.

Cenni storici

La polizza C.A.R. fa la sua apparizione tra i prodotti assicurativi dopo il 1930, ed in Italia inizia la sua diffusione intorno agli anni '60. Tale tipo di polizza fu utilizzata inizialmente soprattutto per i più importanti appalti internazionali, anche perché veniva espressamente richiesta dai Committenti.

Il suo impiego in campo nazionale è sempre stato legato a lavori importanti, in particolar modo alle cosiddette “opere d’arte”, e quindi ha avuto un impiego specifico e discontinuo.

Solo recentemente la CAR ha avuto un utilizzo più diffuso, senza mai però raggiungere quei grandi numeri da non permettere l’antiselezione del rischio.

Nonostante questo, il “ramo” ha sempre avuto un rapporto sinistri/premi molto interessante per le Compagnie Assicuratrici.

Riteniamo utile riportare l’intero stampato di polizza oggi utilizzata dalle Compagnie Assicuratrici.

Ovviamente non è il testo previsto dal Ministero, che viene riportato più avanti. Possiamo solo dire che con questo testo è possibile coprire effettivamente i rischi di danni alle opere, oltre che al macchinario ed attrezzature, compresi i danni da furto.

---

### **POLIZZA “TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI”**

(Testo approvato dall’ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

#### **Contraente**

*Cod. Fisc./ Part. IVA*

*Domiciliato in*

*Committente*

*Appaltatore o Impresa Costruttrice*

*Subappaltatori*

#### **Assicurato**

*Polizza N*

*Agenzia di*

#### **Durata dell’assicurazione:**

*dalle ore 24 del*

*alle ore 24 del*

*per la costruzione delle opere*

*e da tale data*

*alle ore 24 del*

*per il periodo ai manutenzione, salvo*

*quanto discosto all’art. 12.*

**Luogo di esecuzione delle opere**

## Descrizione delle opere

### Premio minimo al perfezionamento

Netto	Accessori	imponibile	imposta	TOTALE
-------	-----------	------------	---------	--------

### SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

Somme assicurate per: (lire italiane)

Partita 1 - Opere ed Impianti permanenti e temporanei .....

Partita 2 - Opere od impianti preesistenti .....

Partita 3 - Costi di demolizione o di sgombero .....

Partita 4 - Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere, il tutto di proprietà dell'Assicurato o di cui egli debba rispondere (solo se assicurati con apposita Condizione Particolare) .....

— Franchigia per ogni sinistro che colpisca la partita 1 - danni derivati o connessi con:

a) acqua, frana, crollo, terremoto o altri eventi naturali .....

b) ogni altra causa .....

— Scoperto per ogni sinistro che colpisca:

a) la partita 2 .....% con il minimo di .....

b) la partita 4 .....% con il minimo di .....

### SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza .....

con il limite per ogni sinistro di .....

Franchigia, per ogni sinistro, limitatamente alle cose .....

ALLEGATI FORMANTI PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE POLIZZA: Mod.

CONDIZIONI PARTICOLARI IN VIGORE PER QUESTA POLIZZA (indicare titolo, massimali, franchigie, scoperti e relativi minimi, per le Condizioni Particolari a stampa che si intendono rendere operanti):

### DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

“Assicurazione”: il contratto di assicurazione;

“Polizza”: il documento che prova l'assicurazione;

“Contraente”: I soggetto che stipula l'assicurazione;

“Assicurato” il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

“Società” l'impresa assicuratrice;

“Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

“Rischio”: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

“Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

“Indennizzo/Risarcimento”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

“Franchigia”: l'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro;

“Scoperto”: la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

#### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

#### Art. 2 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

#### Art. 3 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

- l) i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
- m) i danni alle opere od impianti preesistenti;
- n) i costi di demolizione o di sgombero;
- o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- q) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.

#### Art. 4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premio

La somma assicurata alla partita 1 di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:

- lavori a corpo
- lavori a misura
- prestazioni a consuntivo
- lavori in economia
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera assicurata.

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società.

#### **Art. 5 - Interventi provvisori e modifiche**

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.

## **SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

#### **Art. 6 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e —ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza — per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

#### **Art. 7 - Definizione di sinistro**

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia convenuta per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

#### **Art. 8 - Delimitazione dell'assicurazione**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai precedente comma a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o Custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;
  - e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n.990;
  - f) i danni causati da natanti o aeromobili;
  - g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
  - h) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
  - i) i danni derivati da polvere;
  - l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  - m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
  - n) i danni da furto;
  - o) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
  - p) i danni a cose dovuti a vibrazioni.
- Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:
- q) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
  - r) i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
  - s) i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.

### **Art. 9 - Gestione delle controversie - Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legati o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

## **CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI**

### **Art. 10 - Delimitazione causale dei rischi**

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

### **Art. 11 - Delimitazione temporale dei rischi**

La Società non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

### **Art. 12 - Periodo di copertura**

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza: in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa ce) verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

### **Art. 13 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale**

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

### **Art. 14 - Variazione di rischio**

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

### **Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione**

In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai

premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare a prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

#### **Art. 16 - Ispezione delle cose assicurate**

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché dati, documenti e progetti relativi al rischio.

#### **Art. 17 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio**

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

#### **Art. 18 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'ad. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.

#### **Art. 19 - Arbitrato in caso di controversia**

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

#### **Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

#### **Art. 21 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro**

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta. I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **Art. 22 - Danni - Facoltà di recesso**

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 600 giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

### **Art. 23 - Onere della prova**

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.

### **Art. 24 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni**

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

### **Art. 25 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o coi consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **Art. 26 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dei Contraente.

### **Art. 27 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

### **Art. 28 - Foro competente**

Foro competente a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

### **SEZIONE I**

#### **1. Danni causati da errori di progettazione o di calcolo**

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.  
Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.  
E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.  
Per tale estensione e per ogni sinistro vale il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

#### **2. Opere od impianti preesistenti**

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 CC), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.  
Non si considerano opere od impianti preesistenti e cose assicurabili alle partite 1 e 4, o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.  
Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

#### **3. Costi di demolizione o di sgombero**

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

#### **4. Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità**

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino all'importo massimo del 20% del danno indennizzabile, al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

#### **5. Manutenzione**

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza.

Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

#### **6. Manutenzione estesa**

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

#### **7. Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere**

L'assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal relativo allegato di polizza.

### **SEZIONE II**

#### **8. Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata**

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all'art. 8, comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'ad. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I - partite 1, 2 e 4, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.

#### **9. Rimozione, franamento o cedimento di terreno**

Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla SEZIONE II, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. Resta tuttavia a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

#### **10. Cavi o condutture sotterranee**

Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla SEZIONE II, i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Resta tuttavia a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

### **ASSICURAZIONE DEL MACCHINARIO, DEI BARACCAMENTI E DELLE ATTREZZATURE DI CANTIERE**

A deroga dell'art. 3 q) delle Condizioni Generali di Assicurazione, premesso che, agli effetti della presente assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della somma assicurata e della liquidazione dei danni, per ente si intende ogni macchinario, baraccamento o attrezzatura di cantiere descritta nell'elenco allegato sotto un numero d'ordine con il relativo importo, si conviene quanto segue:

1. La Società, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono i danni materiali e diretti al macchinario, ai baraccamenti ed alle attrezzature di cantiere indicati nell'elenco verificatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione per la costruzione delle opere e nei luoghi indicati nella scheda di polizza.
2. Fermo quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non è inoltre obbligata per:
  - a) guasti meccanici od elettrici;

- b) danni derivati dalle operazioni di carico e scarico, trasporto e trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati nella scheda di polizza ai fini della costruzione delle opere, nonché danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati nella scheda di polizza;
  - c) danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente ed al blocco incudine dei battipali e delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori ed alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
  - d) danni a natanti, aeromobili nonché a macchinari ed attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
  - e) danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore od il costruttore;
  - f) danni a macchinari e attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso.
3. La somma assicurata per ciascun ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di un ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.

4. La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo ente assicurato, secondo le norme seguenti:

a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale dei costi di riparazione al momento del sinistro, necessari per ripristinare l'ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub-a 1), defalcato dell'importo stimato come sub-a 2) con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle franchigie e degli scoperti pattuiti in polizza.

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il valore dell'ente assicurato al momento del sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub-b 1), defalcato dall'importo stimato come sub-b 2) con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle franchigie e degli scoperti pattuiti in polizza.

Un ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'indennizzo calcolato come a 1) meno a 2), eguagli o superi il valore che l'ente aveva al momento del sinistro stimato come sub-b 1).

Se la somma assicurata, separatamente, per ciascun ente colpito da sinistro, risulta inferiore al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro stesso comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio, l'indennizzo è ridotto in proporzione.

Salvo diversa esplicita pattuizione in polizza, sono escluse dall'indennizzo le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto aereo e/o a grande velocità o con mezzi di trasporto diversi dal normale. Restano in ogni caso escluse dall'indennizzo le spese per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da sinistro o quelle di eventuali riparazioni provvisorie.

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETA'**

.....

.....

### **CLAUSOLE SPECIALI (CS) PER LA POLIZZA "TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI"**

(da utilizzare sempre dattiloscivendole in polizza, qualora si verifichi la specifica situazione di rischio)

#### **1. Maggiori costi per trasporto aereo**

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro di

Lit. .... (si raccomanda di non superare l'importo di Lit. 20 milioni) e per l'intero periodo di assicurazione dell' 1% della somma assicurata alla partita 1, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato il 20% dell'importo indennizzabile a tale titolo.

#### **2. Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato**

Relativamente alla sola SEZIONE I, a parziale deroga dell'art. 10, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le esclusioni dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Nel caso di garanzia prestata anche per la partita 4, restano comunque ferme le esclusioni del punto 2 riportate sull'allegato "Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere".

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto (percento) dell'ammontare del danno con il minimo di Lit. ....

e che la Società non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro, somma superiore all'importo di Lit. ....

Premio netto addizionale Lit.

### **3. Interruzione o sospensione della costruzione - Rischi di giacenza**

La Società è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto o eventi naturali.

Restano ferme le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza.

La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse. La presente riduzione dei rischi assicurati ha effetto dalle ore 24 del ..... e termina alle ore 24 del .....

### **4. Delimitazione della garanzia in zone sismiche**

In caso di danni causati da terremoto la garanzia è subordinata alla prova da parte dell'Assicurato che nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche.

### **5. Misure antincendio**

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.

### **6. Scavo aperto**

Nell'ambito della partita 1 sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.

Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a..... metri (indicativamente metri 1000).

### **7. Ricerca del danno**

Sono indennizzabili le spese necessarie che l'Assicurato dovesse sostenere per localizzare un danno e ciò fino alla concorrenza massima per sinistro di Lit. .... (si raccomanda di non superare l'importo di Lit. 50 milioni) e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata alla partita 1.

### **8. Cantieri costieri o in prossimità di corsi d'acqua**

La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:

1. prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;
2. trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.

### **9. Variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino**

Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo o i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.

### **10. Transito od attracco di natanti**

Non sono indennizzabili i danni causati da transito od attracco di natanti in genere.

### **11. Lavori su opere od impianti preesistenti**

I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati alla partita 2 della polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.

### **12. Gallerie**

Nell'ambito della partita 1 sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della galleria anche in

seguito a fornelli, frane o crolli pur con l'esclusione di quelli sostenuti per:

1. rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
2. riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
3. pompaggio di acque sotterranee o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
4. consolidamento o compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua o sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
5. qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possano configurarsi come spese di salvataggio indennizzabili a termini di legge.

### **13. Uso di materiale esplosivo**

In caso di impiego di materiale esplosivo sono comunque esclusi i danni cagionati a terzi entro un raggio di..... metri (mediamente metri 200) dal fornello di mina.

### **14. Strade, ferrovie, opere in terra**

Qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:

1. di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
2. di rimozione di detriti da fossi o sottopassaggi;
3. di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.

Sono comunque esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini.

### **15. Oneri fissi**

Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.

L'esclusione non è operante se il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori dopo che la Società abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno.

### **16. Danni a raccolti, boschi o colture**

Non sono risarcibili i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere.

### **17. Fabbricati in aderenza**

La Società risponde, nei limiti previsti dalla SEZIONE II di polizza, dei danni ai soli fabbricati aderenti elencati in polizza e non interessati direttamente dai lavori assicurati.

Tale garanzia viene prestata, per ogni sinistro, con uno scoperto del ..... % dell'importo risarcibile con il minimo di Lit. .... che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

### **18. Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società in appresso indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della ..... all'uso designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto ai tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici, con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Coassicuratrici risulta dalle firme opposte sull'apposito allegato.

La firma della Delegataria, apposta per mandato delle Coassicuratrici anche in loro nome e per loro conto, rende valida ad ogni effetto la presente polizza.

L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla presente oppure dall'"Estratto unico" firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

### **19. Valuta estera**

La garanzia è prestata per il controvalore in lire italiane dell'importo assicurato espresso nella moneta precisata in polizza, pertanto il premio e gli eventuali sinistri sono pagati al controvalore in lire italiane dei rispettivi importi espressi nella suddetta moneta al cambio vigente rispettivamente alla data di decorrenza della garanzia o alla data del sinistro. Il Contraente si impegna a versare alla Società, in caso di sinistro, il conguaglio di premio qualora il cambio vigente al momento del sinistro sia superiore a quello fissato per il pagamento del premio.

## **20. Danni da interruzioni o sospensioni di esercizio**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 8, comma o) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa ai danni conseguenti ad interruzioni o sospensioni totali o parziali di forniture o servizi a seguito di comprovata responsabilità dell'Assicurato (principale o di eventuali subappaltatori espressamente incaricati da quest'ultimo per il lavoro specifico) e nei soli casi in cui tali maggiori oneri, conseguenti a danno risarcibile, vengano richiesti dalle Società erogatrici dei servizi medesimi, sempreché tale sospensione non sia prevista da motivi di urgenza, indifferibilità o pubblico interesse.

Limite di risarcimento: indicativamente 10% del massimale R.C.T. con il limite di Lit. 100 milioni.

Franchigia: 10% del limite di risarcimento ma comunque non inferiore alla franchigia prevista in R.C.T.

Sovrappremio netto: 2%-3% del limite di risarcimento.

**Nota** - L'estensione ai danni derivati da interruzione o sospensione di attività è valida, per i cavi o condutture sotterranee, solo se è stata resa operante la C.P. 10.

## **Postuma decennale**

Esordiamo col dire che di questi tipi di polizza, oggi sul mercato, ne esistono ben tre.

Giustamente nella legge si parla di polizza indennitaria decennale, nonché di una polizza per responsabilità civile verso terzi.

Vediamo quali sono i tre tipi e le loro diversità.

### **1) Polizza di assicurazione decennale postuma danni diretti all'opera ai sensi dell'art.1669 c.c.**

Oggetto dell'assicurazione :

**Si indennizza l'assicurato per danni materiali e diretti all'opera assicurata a seguito di un evento di cui sia responsabile l'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c.**

### **2) Polizza di assicurazione decennale postuma, danni diretti all'opera**

Oggetto dell'assicurazione :

**Si indennizza l'assicurato per danni materiali e diretti all'opera assicurata da uno dei seguenti eventi, purché derivanti da difetto di costruzione:**

- rovina totale dell'opera;
- rovina e gravi difetti dell'opera destinata per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera;
- certo ed attuale pericolo di rovina dell'opera o delle dianzi indicate parti di essa;
- rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti.

### **3) Polizza di assicurazione della responsabilità civile decennale del costruttore**

Oggetto dell'assicurazione :

La Compagnia di Assicurazioni si **obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile :**

- ai sensi dell'art. 1669 c.c. per danni subiti dall'opera
- ai sensi di legge per danni subiti da terzi

Nel riportare i testi di polizza usati dalle Compagnie Assicuratrici, segnaliamo che, nelle bozze dei testi di polizza in emanazione, si riprendono i concetti delle prime due polizze esistenti.

Del resto, la responsabilità dell'appaltatore/costruttore è sempre esistita e rimane comunque, indipendentemente dai vari tipi di coperture assicurative, che non fanno altro che, una volta

sottoscritta la polizza, trasferire alcuni o tutti i rischi in capo all'appaltatore/costruttore alla Compagnia assicurativa.

Tant'è che nell'ultimo **decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, del 1 dicembre 2000**, che ha determinato l'ammontare a 20miliardi per l'obbligo della polizza indennitaria postuma, al capoverso antecedente al "...Decreta", ricorda quanto da noi sopra affermato recitando:

**..Ritenuto che l'appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile; Decreta....**

E' giusto anche evidenziare che, dottrina e giurisprudenza, tendono oramai ad allargare il disposto dell'art. 1669 ai danni subiti non solo dal committente ma anche da terzi.

Così come è utile ricordare che, la responsabilità postuma dell'art.1669 è obiettiva, e cioè una volta appurato il fatto della rovina e dei gravi difetti, anche se conseguenti a difetto del suolo, l'appaltatore è tenuto al risarcimento.

Riteniamo utile infine elencare quelli che sono considerati normalmente gravi difetti; sono quelli che:

- incidono in maniera sensibile sugli elementi essenziali della struttura e della funzionalità dell'opera;
- alterano la normale utilità cui essa è destinata;
- determinano un'apprezzabile menomazione del normale godimento o giustificano il timore di vederne compromessa la solidità e la conservazione.

Sono stati considerati, in giudizio, gravi difetti:

- la minaccia di crollo di pareti divisorie;
- la costruzione del tetto con materiali inadatti;
- l'insufficiente spessore dei solai, con conseguente loro incurvamento e anormale spinta sulle pareti, peraltro senza pericolo di rovina, ma con necessità di lavori di consolidamento;
- la caduta di lastre di rivestimento della facciata;
- le fessure e le infiltrazioni d'acqua nel solaio di copertura;
- il distacco di tesserine di rivestimento della facciata per una parte notevole;
- i solai inadatti a sopportare le sollecitazioni di legge;
- la mancanza di intercapedine e di materiale idrofugo, con notevole invasione per capillarità della muratura tufacea da parte dell'umidità proveniente dal sottosuolo e trasudamento d'acqua su ampie zone delle pareti perimetrali.

In calce , per utilità, riportiamo gli articoli del c.c. sopra citati.

Riportiamo ora, anche per le garanzie previste dagli art. 103 e 104, il commento contenuto nella già citata circolare ANCE.

Riguardo alla polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (art. 103), il Regolamento prevede che l'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Legge, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi che si possono produrre nella fase esecutiva, con particolare riferimento ai danni conseguenti al danneggiamento o distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere nonché ad assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi.

La somma assicurata a copertura dei rischi nella fase esecutiva è indicata nel bando di gara; tale importo serve come base per calcolo del massimale sulla responsabilità civile verso terzi, quantificato nel 5% della somma assicurata per le opere, fermo restando un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro.

Detta copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla conclusione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La norma regolamentare prevede, poi, una ulteriore polizza, che sostituisce quella per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi, a copertura dei danni successivi all'esecuzione da sottoscrivere qualora sia previsto un periodo di garanzia. Si tratta di una polizza assicurativa volta a tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o collegati agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Date le finalità di tale polizza, è da ritenere che questa vada stipulata con decorrenza dal momento

dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dei lavori.

Tornando alla polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi, poiché deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, ne consegue che la committente dovrà comunicare, con un congruo preavviso, la data in cui si prevede avverrà tale consegna, onde consentire all'appaltatore di poter stipulare la polizza e rispettare i termini posti dal legislatore.

La norma regolamentare chiarisce altresì che l'omesso o il ritardato pagamento dei premi assicurativi da parte dell'esecutore dei lavori, non comporta l'inefficacia della garanzia.

Tale previsione, che sembra riferibile ad entrambe le polizze assicurative, introduce una eccezione al principio generale secondo cui l'assicurazione resta sospesa se il contraente non paga i premi assicurativi (art. 1901 C.C.).

Al riguardo, si evidenzia che la Corte dei conti (rilievo n. 2/2000) aveva evidenziato come siffatta disposizione, non trovando alcun aggancio nel dettato dell'art. 30 della Legge, dovesse considerarsi di dubbia legittimità.

In ragione di quanto previsto all'art. 30, comma 4, della Legge, limitatamente ai lavori di importo superiore ad un limite fissato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, una polizza di assicurazione indennitaria decennale (art. 104) a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

In assenza del decreto ministeriale, previsto dal citato art. 30, comma 4 della Legge, la previsione regolamentare in esame non può comunque ritenersi ancora operante.

Detta polizza, quando sarà richiedibile, servirà in pratica a coprire le responsabilità poste a carico dell'appaltatore, come fissato dall'art. 1669 C.C.

In particolare, la norma regolamentare dispone che la polizza deve contenere la previsione del pagamento a favore dell'ente committente, a semplice richiesta, anche in pendenza di controversie sull'accertamento delle eventuali responsabilità e senza che occorranza consensi o autorizzazioni di specie.

Relativamente a tale previsione regolamentare, che consente l'anticipazione del pagamento rispetto all'accertamento delle eventuali responsabilità, la Corte dei conti (rilievo n. 2/2000) aveva avanzato perplessità dal momento che la disposizione introduce un principio che, in assenza di qualsiasi elemento desumibile dalla "Legge quadro", finisce con il modificare completamente il sistema consolidato di operatività della copertura assicurativa basato sul preventivo accertamento del sinistro denunciato all'assicuratore.

Per quanto concerne l'entità dell'indennizzo della polizza decennale viene precisato che esso non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata, con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.

L'art. 104 prevede, poi, che l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare una ulteriore polizza decennale di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi da ritenersi derivanti anch'essi da rovina totale o parziale dell'opera, nonché da gravi difetti costruttivi.

Al riguardo, con tale polizza il legislatore ha voluto tenere indenne l'amministrazione committente dalla responsabilità posta a carico del proprietario dell'immobile, prevista dall'art. 2053 del codice civile.

La norma fissa altresì il limite minimo del massimale, che non può essere inferiore a 4 milioni di Euro, e precisa che tale garanzia decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, senza fare riferimento anche alla decorrenza di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Poiché tale mancato riferimento temporale non sembra avere alcuna logica giustificazione, si ritiene sia imputabile unicamente ad una svista del legislatore, più che ad una sua precisa volontà.

Si riportano i tre testi di polizza:

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA  
DANNI DIRETTI ALL'OPERA AI SENSI DELL'ART. 1669 C.C.**

(testo approvato dall'ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

**Polizza N.** Agenzia di

**Contraente**

Cod. Fisc. o Part. I.V.A.

Domicilio

**Appaltatore o impresa costruttrice**

**Assicurato**

**Descrizione** e ubicazione dell'opera assicurata.....

**Durata** dell'assicurazione dalle ore 24 del.....alle ore 24 del.....

**Premio da pagare** Lit. .... (di cui Lit. .... per imposta)

**Somme assicurate**

—part. 1 -opera (deve essere pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'opera, compresi fissi ed infissi, escluso il valore dell'area): Lit.

— part. 2 - impermeabilizzazione coperture: Lit. ....

— part. 3 - spese di demolizione e di sgombero: Lit. ....

**Limiti massimi di indennizzo per l'intera durata dell'assicurazione**

— per i danni derivanti da gravi difetti: Lit. ....

— per i danni derivanti da impermeabilizzazione coperture: Lit. ....

**Franchigie o scoperti per sinistro**

— opera: .....

- impermeabilizzazione delle coperture: .....

CONDIZIONI SPECIALI I : gravi difetti SI NO (barrare l'opzione scelta)  
II impermeabilizzazione coperture SI NO

**Dichiarazioni del Contraente**

Il Contraente dichiara:

- a) che non ha altre assicurazioni per gli eventi e sulle cose assicurate. (In caso contrario deve dichiarare in polizza tutte le altre assicurazioni);
- b) che nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto;
- c) di conoscere ed accettare le condizioni generali e speciali e tutte le altre condizioni che riconosce di aver ricevuto.

Polizza emessa in..... il ..... in n ..... originali

**Quietanza**

Il premio di Lit. .... (di cui Lit. .... per imposta)

è stato pagato a mie mani oggi

L'Agente

Mcd 513 RT 08 - Edrz 3/90- 500 - 1196 - BSP

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “Polizza”: il documento che prova l’assicurazione;
- per “Società”: l’impresa assicuratrice;
- per “Contraente”: il soggetto che stipula l’assicurazione;
- per “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
- per “Opera”: le opere costruite descritte in polizza;
- per “Committente”: il soggetto per il quale l’impresa costruttrice ha eseguito l’opera;
- per “Appaltatore”: l’impresa aggiudicataria dell’appalto;
- per “Sinistro”: il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione** — La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell’Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, a indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti causati all’opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da un evento di cui sia responsabile l’Appaltatore ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile.

**Art. 2 - Delimitazione dell’assicurazione** — La Società non è obbligata per:

- a) vizi palesi dell’opera o vizi occulti comunque noti al Contraente ovvero all’Assicurato, prima della decorrenza della presente assicurazione;
  - b) danni cagionati o agevolati da dolo dell’Assicurato, del Contraente, dell’utente dell’opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
  - c) danni derivanti da modifiche dell’opera intervenute dopo il collaudo definitivo;
  - d) danni indiretti o consequenziali;
  - e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
  - f) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
  - g) danni derivanti da difetti, anche gravi, che non compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell’opera;
  - h) danni da difettosa impermeabilizzazione;
  - i) danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; fulmine, caduta di aerei;
- del pari non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
- l) terremoto, alluvione, uragano e altri simili eventi naturali;
  - m) atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
  - n) esplosioni e radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, inquinamento da qualunque causa, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

**Art. 3 - Efficacia della garanzia** — L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia:

- che l’opera sia stata realizzata a regola d’arte, secondo la migliore tecnica costruttiva — in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
- che l’opera stessa sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella scheda di polizza;
- che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalla legge;
- che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della polizza): i certificati definitivi di collaudo con esito positivo e di accettazione dell’opera sottoscritti dal Committente o, in alternativa, il certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili.

**Art. 4 - Effetto e durata della garanzia** — Il contratto è stipulato per la durata e con la decorrenza fissate in polizza. La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento del premio e in nessun caso prima della data risultante dal certificato definitivo di collaudo con esito positivo dell’opera o, in alternativa, dalla data risultante dal certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili. La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dalla data risultante dai certificati suddetti.

**Art. 5 - Periodo di assicurazione e premio** — Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in polizza.

**Art. 6 - Denuncia di sinistro** — Tutti i sinistri all'opera devono essere denunciati alla Società per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato entro i 3 (tre) giorni successivi al sinistro o al momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.  
Il Contraente o l'Assicurato che ricorra per giustificare l'ammontare del danno a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal sinistro, decade dal diritto al risarcimento.

**Art. 7 - Procedure per la valutazione del danno** — L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico.  
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

**Art. 8 - Mandato dei Periti** — I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 9;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di confeggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**Art. 9 - Determinazione dei danni indennizzabili** - La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'opera, escludendo il solo valore dell'area;
- b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate;
- c) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto b) diminuito dell'importo della stima di cui al punto c), ma non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per l'opera al momento del sinistro (stima a).

Se al momento del sinistro la somma assicurata — rivalutata secondo quanto previsto dall'art. 14 - indicizzazione — risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell'opera, come stimato al punto a), la Società risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell'opera ferma restando l'integrale applicazione delle franchigie convenute sull'importo indennizzabile a termini di polizza.

Non si applicherà la regola proporzionale suddetta se la somma assicurata, con la rivalutazione prevista all'art. 14 -indicizzazione-, risulterà insufficiente in misura non superiore al 20% (ventipercento). Qualora tale limite del 20% (ventipercento) dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

**Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo** — Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato previa detrazione degli importi per franchigia e scoperto indicati nella scheda di polizza, a fronte di una quietanza, redatta dalla Società e sottoscritta dall'Assicurato, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo.

L'importo da corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione dell'opera al momento del sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d'uso della stessa.

A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro 1 (uno) anno dalla data del sinistro, la Società provvederà a versare all'Assicurato il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato a norma del secondo comma dell'art. 9 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso.

**Art. 11 - Spese di demolizione e di sgombero** - In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro dell'opera, sino alla concorrenza massima dell'importo indicato nella scheda di polizza.

**Art. 12 - Limite di garanzia** — La somma assicurata, con la rivalutazione prevista all'art. 14 - indicizzazione- costituisce il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato, per uno o più sinistri per l'intera durata del contratto.

**Art. 13 - Onere della prova a carico dell'Assicurato** — In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente polizza, resta inteso che l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo.

**Art. 14 Indicizzazione** — Le somme assicurate, le franchigie e i limiti massimi di indennizzo, si intendono automaticamente aumentati del 5% (cinqueper cento) del valore iniziale ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza.

**Art. 15 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni** — Se al tempo del sinistro esistono altra o altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

**Art. 16 - Modificazione e trasformazioni dell'Assicurato o del Contraente** — Nel caso di fusione della società Contraente o Assicurata, la polizza continua nei confronti della società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con il Contraente e nei confronti dell'Assicurato nella loro nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione del Contraente, la polizza continua nei confronti dell'Assicurato sino alla scadenza: tutti gli obblighi previsti in polizza a carico del Contraente devono considerarsi a carico dell'Assicurato.

Il Contraente è tenuto a dare avviso scritto dei fatti sopraindicati entro 15 (quindici) giorni alla Società.

**Art. 17 - Dichiarazioni inesatte o reticenze - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato** — La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del CC.

Il Contraente o l'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne notizia telegraficamente alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

**Art. 18 - Recesso in caso di sinistro** — Avvenuto un sinistro, anche prima di liquidare l'indennizzo e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dal contratto, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Di ciò verrà data notizia all'Assicurato se diverso dal Contraente. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso alla data di scadenza del contratto stabilita in polizza.

**Art. 19 - Oneri fiscali** — Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all'esecuzione della presente polizza sono a carico del Contraente e dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 20 - Forma delle comunicazioni del Contraente o dell'Assicurato alla Società** — Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

**Art. 21 - Foro competente** — Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello della Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Società o l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

## CONDIZIONI SPECIALI

(valide solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza)

### I - **Danni diretti derivanti da gravi difetti che colpiscono parti dell'opera destinate a lunga durata**

Ai fini della presente condizione speciale ai seguenti termini le Parti attribuiscono di comune accordo i significati che seguono:

- parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:
  - la struttura portante dell'opera, cioè gli elementi costruttivi che permettono di trasmettere i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno, e tutte le seguenti parti dell'opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura;
- parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico,

infissi, basamenti per macchine ed impianti, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, sollevamento, elettrici e quanto altro di simile.

A deroga dell'art. 2 g) tra i danni che non compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera si indennizzano quelli derivanti da gravi difetti che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata e quelle non destinate per propria natura a lunga durata se coinvolte da sinistro che abbia colpito le parti a lunga durata. Sono esclusi i danni derivanti da normale assestamento.

Illimitato massimo di indennizzo ed il premio sono indicati nella scheda di polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia stessa, che il Contraente abbia presentato alla Società i rapporti tecnici elaborati da un organo di controllo benevisio dall'A.N.I.A.

## II - impermeabilizzazione delle coperture

A parziale deroga dell'art. 2 h) l'assicurazione è estesa ai danni da difettosa impermeabilizzazione delle coperture.

La somma assicurata, il limite massimo di indennizzo, lo scoperto a carico dell'Assicurato, il premio sono indicati nella scheda di polizza.

Tale estensione è efficace a partire dal 2° (secondo) anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 5° (quinto) anno compreso.

Avvenuto il sinistro, anche prima di liquidare l'indennizzo e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere da questa garanzia dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 (trenta) giorni. Di ciò verrà data notizia all'Assicurato se diverso dal Contraente.

Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato il premio.

La presente estensione di garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia stessa, che il Contraente abbia presentato alla Società i rapporti tecnici elaborati da un organo di controllo benevisio dall'ANIA.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA'

.....

**Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:**

**Art. 6** - Perdita del diritto al risarcimento nel caso di comportamenti fraudolenti del Contraente o dell'Assicurato;

**Artt. 7 e 8** - Rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria per la liquidazione del danno - Nomina e mandato dei Periti liquidatori;

**Art. 13** - Onere della prova a carico dell'Assicurato;

**Art. 15** - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni,

**Art. 18** - Facoltà di recesso della Società dopo ogni sinistro,

**Art. 21** - Foro competente;

nonché, se operante, della Condizione Speciale II - **impermeabilizzazione delle coperture** - nella parte in cui prevede la facoltà di recesso della Società.

IL CONTRAENTE

.....

Formano parte integrante della polizza n. .... fogli dattiloscritti contenenti le Condizioni Particolari.

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA DANNI DIRETTI ALL'OPERA**  
(ASSICURAZIONE DELL' IMMOBILE AD USO ABITAZIONE, UFFICIO, INDUSTRIALE,  
COMMERCIALE, SERVIZI)

(Testo approvato dall'ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

**Polizza N**

*Agenzia di*

**Contraente**

*Cod. Fisc. o Part. IVA*

*Domicilio*

**Assicurato**

**Descrizione** e ubicazione dell'opera assicurata .....

**Durata** dell'assicurazione dalle ore 24 del .....alle ore 24 del .....

**Premio da pagare** Lit. .... (di cui Lit. ....per imposta)

**Somme assicurate**

—part. 1 -opera (deve essere pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'opera, compresi fissi ed infissi, escluso il valore dell'area):

Lit. ....

— part. 2 -impermeabilizzazione coperture:

Lit. ....

— part. 3 -spese di demolizione e di sgombero:

Lit. ....

**Limite massimo di indennizzo per l'intera durata dell'assicurazione**

— per i danni derivanti da impermeabilizzazione coperture: Lit. ....

**Franchigie o scoperti per sinistro**

— opera: .....

- impermeabilizzazione delle coperture: .....

CONDIZIONE PARTICOLARE: SI NO (barrare l'opzione scelta)

CONDIZIONE SPECIALE: SI NO (barrare l'opzione scelta)

**Dichiarazioni del Contraente**

Il Contraente dichiara:

a) che non ha altre assicurazioni per gli eventi e sulle cose assicurate. (In caso contrario deve dichiarare in polizza tutte le altre assicurazioni);

b) che nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto;

o) di conoscere ed accettare (e condizioni generali e speciali e tutte le altre condizioni che riconosce di aver ricevuto.

Polizza emessa in .....il ..... in n. .... originali

**Quietanza**

Il premio di Lit. .... (di cui Lit. .... per imposta)

è stato pagato a mie mani oggi

L'Agente

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “Polizza”: il documento che prova l’assicurazione;
- per “Società”: l’impresa assicuratrice;
- per “Contraente”: il soggetto che stipula l’assicurazione;
- per “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
- per “Opera”: le opere costruite descritte in polizza;
- per “Committente”: il soggetto per il quale l’impresa costruttrice ha eseguito l’opera;
- per “Sinistro”: il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima;
- per “Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata”: la struttura portante dell’opera, cioè gli elementi costruttivi che permettono di trasmettere i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno, e tutte le seguenti parti dell’opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura;
- per “Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata”: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quanto altro di simile.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione** — La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell’Assicurato in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, a indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti causati all’opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da uno dei seguenti eventi purché derivanti da difetto di costruzione:

- a) rovina totale dell’opera;
- b) rovina e gravi difetti di parti dell’opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell’opera;
- c) certo ed attuale pericolo di rovina dell’opera o delle dianzi indicate parti di essa;
- d) rovina di parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti.

**Art. 2 - Delimitazione dell’assicurazione** — La Società non è obbligata per:

- a) vizi palesi dell’opera o vizi occulti comunque noti al Contraente ovvero all’Assicurato, prima della decorrenza della presente assicurazione;
- b) danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, dell’utente dell’opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- c) danni derivanti da modifiche dell’opera intervenute dopo il collaudo definitivo;
- d) danni indiretti o consequenziali;
- e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
- f) danni di deterioramento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
- g) danni da difettosa impermeabilizzazione;
- h) danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati: fulmine, caduta di aerei;

del pari non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- i) terremoto, alluvione, uragano e altri simili eventi naturali;
- l) atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) esplosioni e radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, inquinamento da qualunque causa, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

**Art. 3 - Efficacia della garanzia** — L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia:

- che l’opera sia stata realizzata a regola d’arte, secondo la migliore tecnica costruttiva - in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
- che l’opera stessa sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella scheda di polizza;
- che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della polizza):
  - i certificati definitivi di collaudo con esito positivo e di accettazione dell’opera sottoscritti dal Committente o, in alternativa, il certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili;
  - i rapporti tecnici elaborati da un organo di controllo benevisato dall’ANIA.

**Art. 4 - Effetto e durata della garanzia** — Il contratto è stipulato per la durata e con la decorrenza fissate in polizza. La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento del premio e in nessun caso prima della data risultante dal certificato definitivo di collaudo con esito positivo dell'opera o, in alternativa, dalla data risultante dal certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili.

La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dalla data risultante dai certificati suddetti.

**Art. 5 - Periodo di assicurazione e premio** — il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in polizza.

**Art. 6 - Denuncia di sinistro** — Tutti i sinistri all'opera devono essere denunciati alla Società per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato entro i 3 (tre) giorni successivi al sinistro o al momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Il Contraente o l'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal sinistro, decade dal diritto al risarcimento.

**Art. 7 - Procedure per la valutazione del danno** — L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro, dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

**Art. 8 - Mandato dei Periti** — I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 9;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**Art. 9 - Determinazione dei danni indennizzabili** - La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro, per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'opera, escludendo il solo valore dell'area;
- b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per recuperare quelle danneggiate;
- c) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto c) diminuito dell'importo della stima di cui al punto b), ma non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per l'opera al momento del sinistro (stima a).

Se al momento del sinistro la somma assicurata, rivalutata secondo quanto previsto dall'art. 14 - Indicizzazione - risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell'opera, come stimato al punto a), la Società risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell'opera, ferma restando l'integrale applicazione delle franchigie convenute sull'importo indennizzabile a termini di polizza.

Non si applicherà la regola proporzionale suddetta se la somma assicurata, con la rivalutazione prevista all'art. 14 - indicizzazione - risulterà insufficiente in misura non superiore al 20% (ventipercento). Qualora tale limite del 20% (ventipercento) dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

**Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo** - Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato previa detrazione degli importi per franchigia e scoperto indicati nella scheda di polizza, a fronte di una quietanza, redatta dalla Società e sottoscritta dall'Assicurato, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto dell'indennizzo.

L'importo da corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione dell'opera ai momento del sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d'uso della stessa.

A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro 1 (uno) anno dalla data

del sinistro, la Società provvederà a versare all'Assicurato il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato a norma del secondo comma dell'art.9 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso.

**Art. 11 - Spese di demolizione e di sgombero** — In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro dell'opera, sino alla concorrenza massima dell'importo indicato nella scheda di polizza.

**Art. 12 - Limite di garanzia** — La somma assicurata — con la rivalutazione prevista all' art. 14 - indicizzazione — costituisce il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato, per uno o più sinistri per l'intera durata del contratto.

**Art. 13 - Onere della prova a carico dell'Assicurato** — In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente polizza, resta inteso che l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo.

**Art. 14 - Indicizzazione** — Le somme assicurate, le franchigie e i limiti massimi di indennizzo si intendono automaticamente aumentati del 5% (cinqueper cento) del valore iniziale ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza.

**Art. 15 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni** — Se al tempo del sinistro esistono altra o altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

**Art. 16 - Modificazione e trasformazioni dell'Assicurato o del Contraente** — Nel caso di fusione della società Contraente o Assicurata, la polizza continua nei confronti della società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con il Contraente e nei confronti dell'Assicurato nella loro nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione del Contraente, la polizza continua nei confronti dell'Assicurato sino alla scadenza: tutti gli obblighi previsti in polizza a carico del Contraente devono, se consenziente l'Assicurato, considerarsi a carico di quest'ultimo. Il Contraente e Assicurato sono tenuti a dare avviso scritto dei fatti sopraindicati entro 15 (quindici) giorni alla Società.

**Art. 17 - Dichiarazioni inesatte o reticenze** - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato — La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne immediata notizia telegrafica alla Società e rimetterle ai più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

**Art. 18 - Recesso in caso di sinistro** — Avvenuto un sinistro, anche prima di liquidare l'indennizzo e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dal contratto, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 (trenta) giorni. Di ciò verrà data notizia all'Assicurato se diverso dal Contraente. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato il premio.

**Art. 19 - Oneri fiscali** — Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all'esecuzione della presente polizza sono a carico del Contraente e dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 20 - Forma delle comunicazioni del Contraente o dell'Assicurato alla Società** — Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

**Art. 21 - Foro competente** — Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello della Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Società o l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza)

Gli artt. 5, 9 e 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, come da richiesta del Contraente, sono così modificati:

a) l'art.5 è sostituito dal seguente:

**“Art. 5 - Frazionamento del premio** — Il premio è unico ed indivisibile, ma si stabilisce di frazionare il pagamento in 10 (dieci) rate uguali, di cui la prima da pagarsi al perfezionamento della polizza e le successive entro 15 (quindici) giorni dalla ricorrenza annua della data di decorrenza fissata in polizza. La relativa rata annua è collegata automaticamente all'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale — salvo diversa pattuizione — e subirà le oscillazioni proporzionali in funzione di tale indice, nei limiti previsti dall'art. 14.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi l'indice del mese di agosto dell'anno precedente.

In caso di ritardata pubblicazione dell'indice si farà riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. In caso di mancato pagamento delle rate annuali nel termine di 15 (quindici) giorni sopra indicato, l'assicurazione è sospesa e la Società può a sua scelta o dichiarare risolto il contratto mediante lettera raccomandata o esigerne giudizialmente l'esecuzione.”;

b) l'ultimo capoverso dell'art. 9 è abrogato;

o) l'art. 14 è sostituito dal seguente:

**“Art. 14 - indicizzazione** — Le somme assicurate, le franchigie e i limiti massimi di indennizzo, sono collegati all'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, con il massimo annuo del 10% (diecipercento).

Eventuali eccedenze rispetto a tale ultima percentuale non saranno considerate operanti né ai fini dell'adeguamento di somme assicurate, franchigie, limiti massimo di indennizzo, né ai fini del calcolo della relativa rata annuale del premio.”

## CONDIZIONE SPECIALE

(valida solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

**impermeabilizzazione delle coperture** - A parziale deroga dell'art. 2 lettera g) l'assicurazione è estesa ai danni da difettosa impermeabilizzazione delle coperture. La somma assicurata, il limite massimo di indennizzo, lo scoperto a carico dell'Assicurato ed il premio, sono indicati nella scheda di polizza.

Tale estensione è efficace a partire dal 2 (secondo) anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione e fino al 5° (quinto) anno compreso.

Avvenuto il sinistro, anche prima di liquidare l'indennizzo e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere da questa garanzia dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Di ciò verrà data notizia all'Assicurato se diverso dal Contraente. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo del premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato il premio.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

.....

.....

**Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:**

**Art. 6** - Perdita del diritto al risarcimento nel caso di comportamenti fraudolenti del Contraente o dell'Assicurato;

**Art. 7 e 8** - Rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria per la liquidazione del danno - Nomina e mandato dei Periti liquidatori;

**Art. 13** - Onere della prova a carico dell'Assicurato;

**Art. 15** - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altri ' assicurazioni;

**Art. 18** - Facoltà di recesso della Società dopo ogni sinistro;

**Art. 21** - Foro competente;

nonché, se operante, della Condizione Speciale - **Impermeabilizzazione delle coperture** - nella parte in cui prevede la facoltà di recesso della Società.

IL CONTRAENTE

Formano parte integrante della polizza n° ..... fogli dattiloscritti contenenti ulteriori Condizioni Particolari.



## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 CC)

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (1910 CC).

### **Art. 3 - Pagamento del premio**

(Sostituito dall'art. 16)

### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per scritto.

### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).

### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nei caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 CC.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 CC.).  
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 CC).

### **Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro**

(Non si applica all'assicurazione R.C. decennale del costruttore).

### **Art. 9 - Proroga dell'assicurazione**

(Non si applica all'assicurazione R.C. decennale del costruttore).

### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

### **Art. 11 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

### **Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE DEL COSTRUTTORE**

### **Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) a' sensi dell'art. 1669 Codice Civile, per danni subiti dall'opera;
- b) a' sensi di legge, per danni subiti da terzi a seguito di un sinistro risarcibile a' termini della precedente lett. a)

### **Art. 14 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a).

### **Art. 15 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti da difetti, anche gravi, che non compromettono la stabilità dell'opera;
- b) derivanti da normale assestamento;

- c) causati da vizio di impermeabilizzazione o di insonorizzazione;
- d) derivanti da dolo dell'Assicurato o del Contraente, nonché dalla mancata esecuzione dei lavori necessari per scongiurare la rovina dell'opera;
- e) cagionati da vizi dell'opera derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa, salvo quelle necessarie per scongiurare la rovina dell'opera;
- f) conseguenti a sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, nonché a mancato godimento di beni;
- g) conseguenti a inquinamento in genere; ad esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- h) conseguenti all'intenzionale o inescusabile inosservanza di regole dell'arte, quali definite dai regolamenti in vigore, o di norme stabilite da organismi ufficiali competenti,

#### **Art. 16 - Inizio e termine della garanzia.**

L'assicurazione ha effetto — sempreché sia stato pagato il relativo premio — dal giorno del compimento dell'opera.

Ai fini della presente assicurazione, per compimento dell'opera si intende il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:

- a) sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato di collaudo anche provvisorio;
- b) consegna, anche provvisoria, dell'opera al committente;
- c) uso dell'opera secondo destinazione.

L'assicurazione cessa allo scadere della responsabilità prevista dall'art. 1669 CC.

#### **Art. 17 - Massimale**

Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per sinistro e per l'intero periodo assicurativo.

Il sinistro è considerato unico anche se interessa entrambe le garanzie previste all'art. 13.

#### **Art. 18 - Scoperto obbligatorio**

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di L. 5.000.000, senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altre Società.

#### **Art. 19 - Premio - Assicurazione parziale**

Il premio è convenuto in misura unica e indivisibile per tutto il periodo di durata dell'assicurazione e deve essere commisurato al valore di costruzione a nuovo dell'opera (escluso il valore dell'area) al momento del compimento della stessa.

In caso di sinistro, se il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello effettivo al momento del compimento dell'opera, in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

#### **Art. 20 - Gestione delle vertenze di danni - Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né spese di giustizia penale.

### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

(applicabili soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio)

#### **A) Gravi difetti**

L'esclusione di cui all'art. 15, lett. a e h), delle "Norme", si intende abrogata con effetto dall'inizio del terzo anno successivo al compimento dell'opera.

#### **B) Vizi di impermeabilizzazione**

L'esclusione relativa ai vizi di impermeabilizzazione di cui all'art. 15, lett. c) e h), delle "Norme", si intende abrogata con effetto dall'inizio del secondo anno successivo al compimento dell'opera,

#### **C) Vizi di insonorizzazione**

L'esclusione relativa ai vizi di insonorizzazione di cui all'art. 15, lett. c) e h) delle "Norme", si intende abrogata.

**D) Mancato godimento di beni - Sospensione di attività** L'assicurazione comprende — in deroga a quanto previsto dall'art. 15, lett. f) delle "Norme" — i danni da mancato godimento di beni o da sospensione di attività agricole, industriali, commerciali, artigianali e di servizi, sempreché tali danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione è prestata entro il limite del 10% del massimale.

## **I costi delle nuove assicurazioni**

Brevissimamente e sinteticamente riportiamo alcune indicazioni basate sulla esperienza nel settore. Relativamente ai costi della polizza prevista all'art. 103 del regolamento –danni alle opere- il tasso che, attenzione, deve essere calcolato, non solo sul valore delle opere da realizzare, ma anche sul valore indicato per le opere ed impianti preesistenti, può variare, in relazione alla “rischiosità” dei lavori da eseguire, da uno 0,50 pro mille in su. Per la tipologia dei lavori più diffusi (es. edifici civili/commerciali/ industriali) il tasso dovrebbe attestarsi dall'1 al 1,80 pro mille. Per lavori particolari (es. gallerie ecc.) il tasso potrebbe variare da un 3 ad un 5/6 pro mille.

Relativamente ai costi delle coperture previste all'art.104 del regolamento, un costo molto orientativo, per lavori normali, potrebbe andare da un 3 ad un 5 pro mille.

Ovviamente, soprattutto per le garanzie postume decennali, non esistendo un vero e proprio mercato e quindi una massa critica di premi e di sinistri, sarà appunto il mercato libero e concorrenziale ad adeguare i costi in relazione alla quantità dei premi e, certamente, anche in relazioni agli eventuali sinistri.

## **Conclusioni**

Fino ad ora, l'obbligatorietà delle assicurazioni previste dalla legge, ha creato forse, solo qualche problema in più.

Dobbiamo invece convincerci, supportando questa convinzione con la giusta informazione e formazione. che, le garanzie che vengono richieste, sono finalizzate alla tutela di un patrimonio pubblico, ed al risarcimento di danni, che, se non coperti da assicurazione, graverebbero comunque sulla collettività.

Certo è che, se paragoniamo lo “strumento” Merloni ad altre realtà legislative europee, come per esempio la Legge “Spinetta” in Francia, ci dobbiamo rendere conto che la strada da percorrere è ancora lunga ed in salita.

Questa legge francese, in vigore da più di vent'anni, obbliga, ad una globale copertura assicurativa, tutti coloro che partecipano alla realizzazione di un'opera (progettisti, appaltatori, subappaltatori, artigiani ecc), sia durante l'esecuzione dei lavori che per i dieci anni successivi, sia per lavori pubblici che privati!

Il risultato è che, l'acquirente di un immobile (anche di un appartamento) all'atto dell'acquisto, riceve, con l'atto notarile, un “certificato di assicurazione” per la durata di dieci anni.

La sostanziale differenza tra queste due realtà, sta nel fatto che la “Spinetta” trasferisce effettivamente al mercato assicurativo, pagando dei premi adeguati (i tassi sono espressi in per cento, si parla di 2-3%!), i vizi, i difetti, le responsabilità di lavori male eseguiti da imprese che comunque, per poter essere assicurate, devono sottostare ad un controllo tecnico “esterno” obbligatorio; la “Merloni” obbliga l'appaltatore a presentare delle polizze di assicurazione, che certamente qualcosa assicurano (ci riferiamo alle bozze degli schemi di polizza in circolazione), ma sono ancora decisamente distanti dal concetto di una corretta gestione del rischio .

Sono due culture differenti, ma che possono essere ricollegate facendo noi ulteriori passi in avanti.

Per esempio, tenendo in debita considerazione anche i nuovi costi delle assicurazioni, sia da parte dei progettisti che da parte delle Imprese che partecipano alle gare d'appalto.

Pensare che anche un lavoro per la realizzazione di una palestra o una scuola, potrebbe giustamente essere coperto da una garanzia postuma decennale, anche se inferiore a 20miliardi, garantirebbe oltre che la tutela di infrastrutture pubbliche, anche e soprattutto il risarcimento dei danni alle persone in caso di crolli. Certamente è solo un risarcimento in termini economici, ma che almeno quando succedono le disgrazie vi sia un minimo di certezza di avere un risarcimento, anche se solo finanziario.

**Dr. Mario Zanotti**